



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 149 del 25 marzo 2024**

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

**NERI**

---

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERO DELLE SPESE  
SOSTENUTE DAGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO  
REGIONALE NEI CONFRONTI DEI TERZI CIVILMENTE  
DICHIARATI RESPONSABILI PER FATTI ILLECITI  
DALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE COMPETENTI,  
CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO**

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Gruppo Noi Moderati  
*Il Capogruppo*



# PROPOSTA DI LEGGE

*“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NEI CONFRONTI DEI TERZI CIVILMENTE DICHIARATI RESPONSABILI PER FATTI ILLECITI DALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE COMPETENTI, CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO”.*

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

**NAZZARENO NERI**

Firmato digitalmente da:  
Nazzareno Neri  
Data: 25/03/2024 16:40:18



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Gruppo Noi Moderati  
*Il Capogruppo*



## Articolo 1

### **Finalità. Ambito di applicazione. Casi di esclusione.**

1. La presente legge prevede che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di seguito anche “Enti S.S.R.”, esperiscano azione di rivalsa delle spese sanitarie sostenute per la cura della persona danneggiata in conseguenza di fatto illecito altrui nei confronti del terzo civilmente dichiarato responsabile dalle Autorità giudiziarie competenti con sentenza passata in giudicato.
2. L’azione di rivalsa è esclusa nei casi previsti dall’art. 1916 cod. civ e dall’art. 1203 n.3 cod. civ.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Gruppo Noi Moderati  
*Il Capogruppo*



## Articolo 1-bis

### Definizioni

1. Ai fini della seguente legge si intende per:

- a) “Enti S.S.R””: Aziende Sanitarie Locali (ASL), Aziende Ospedaliere (A.O.), Aziende Ospedaliero-Universitarie (A.O.U.);
- b) “U.O.C.”: Unità Operativa Complessa.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Gruppo Noi Moderati  
*Il Capogruppo*



## Articolo 2

### **Individuazione del Responsabile all'interno degli Enti del Servizio Sanitario Regionale competente per l'istruttoria delle attività di recupero delle spese.**

1. Il Direttore e/o il Responsabile della U.O.C. Affari Legali ed Assicurativi degli Enti del S.S.R. del Lazio è la figura di collegamento tra l'Azienda sanitaria, i competenti Uffici regionali e gli avvocati esterni.
2. Il Direttore e/o il Responsabile della U.O.C. Affari Legali ed Assicurativi degli Enti del S.S.R. del Lazio collabora, per quanto di competenza, con i preposti Uffici della Regione Lazio ed il professionista avvocato incaricato per l'azione di rivalsa.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Gruppo Noi Moderati  
*Il Capogruppo*



### **Articolo 3**

#### **Norme regolamentari.**

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, la Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che definisce modalità, tempi e criteri per l'esercizio delle azioni di rivalsa nonché di coordinamento fra i competenti uffici regionali ed il Direttore e/o Responsabile della U.O.C. Affari Legali ed Assicurativi degli Enti del S.S.R.
2. La Regione istituisce, mediante avviso pubblico, elenco di avvocati esterni per l'affidamento di eventuali incarichi professionali per la rappresentanza e difesa in giudizio degli Enti del S.S.R. nei procedimenti giudiziari concernenti l'azione di rivalsa di cui all'art. 1, comma 1 al quale dovranno fare riferimento per il conferimento degli incarichi.
3. Il professionista legale incaricato effettua in via preventiva e gratuitamente la verifica della solvibilità del soggetto terzo civilmente condannato per fatto illecito. In caso di esito negativo della verifica, non viene riconosciuto alcun compenso per l'attività svolta.
4. Gli oneri sostenuti per le attività svolte dagli avvocati di cui al comma 3 sono interamente a carico del bilancio di esercizio degli Enti del S.S.R.
5. Le somme recuperate a fronte di tali azioni di rivalsa, sono iscritte nel bilancio degli Enti del S.S.R.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Gruppo Noi Moderati  
*Il Capogruppo*



## Articolo 4

### (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché tratta disposizioni esclusivamente a carattere ordinamentale.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Gruppo Noi Moderati  
*Il Capogruppo*



## Articolo 5

### Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



## RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE

**Disposizioni in materia di recupero delle spese sostenute dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale nei confronti dei terzi civilmente dichiarati responsabili per fatti illeciti dalle Autorità giudiziarie competenti, con sentenza passata in giudicato.**

La presente proposta di legge intende dare disposizioni agli Enti del S.S.R. affinché intraprendano la rivalsa nei confronti dei terzi, civilmente dichiarati responsabili dalle Autorità giudiziarie competenti, con sentenza passata in giudicato, di aver arrecato danno ad altre persone, a tal punto da indurle a ricorrere a cure sanitarie presso strutture sanitarie del S.S.R.

Nello specifico, la presente legge intende regolamentare, mediante apposito regolamento predisposto della Giunta regionale, le azioni di recupero spese, nei confronti di soggetti terzi che abbiano creato nocumento ad altri e le cui responsabilità siano state riconosciute e giudicate in via definitiva da parte dell'Autorità giudiziaria.

Gli Enti del Servizio Sanitario Regionale chiamati ad erogare cure alle persone danneggiate, per il tramite del Direttore e/o il Responsabile della U.O.C. Affari Legali ed Assicurativi collaborano con i competenti Uffici regionali e gli avvocati esterni, nelle attività finalizzate all'esercizio dell'azione di rivalsa.

La Regione provvede a bandire un avviso pubblico, finalizzato alla creazione di apposito elenco di professionisti avvocati esterni, cui affidare gli incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione riferiti alle procedure di rivalsa, di cui alla presente proposta di legge.

Gli Enti del S.S.R. interessati a tali azioni di recupero spese sanitarie nei confronti di terzi condannati con sentenza passata in giudicato, devono attingere a tale elenco di professionisti legali, per l'affidamento degli incarichi.

I costi sostenuti ed i ricavi conseguiti sono iscritti nei relativi capitoli di bilancio degli Enti del S.S.R. Il recupero dei costi affrontati per curare le persone che hanno ricevuto il danno, genererà un risparmio sia sul bilancio delle ASL sia, conseguentemente, sul bilancio della Regione Lazio.

La proposta di legge si compone di n°06 (sei) articoli:

**Articolo 1** – spiega le finalità, gli ambiti di applicazione e le casistiche di esclusione della proposta di legge, che prevedono la rivalsa delle spese sul terzo;

**Articolo 1-bis** – fornisce le definizioni degli Enti del S.S.R. e della Struttura degli Enti del S.S.R. che svolge le attività legali;

**Articolo 2** – individua il personale all'interno degli Enti del S.S.R. che si raccorda con gli Uffici della Regione Lazio ed i professionisti legali esterni;

**Articolo 3** – illustra le norme regolamentari emanate dalla Giunta regionale;

**Articolo 4** – sancisce che la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché tratta disposizioni esclusivamente a carattere ordinamentale;

**Articolo 5** – indica i termini dell'entrata in vigore della presente proposta di legge, ossia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.